

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3842 del 18/08/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AT RICAMBI ECOLOGY & ENVIRONMENT SRL per l'impianto destinato ad attività di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Marzabotto (BO), via dell'Industria n. 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3981 del 18/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AT RICAMBI ECOLOGY & ENVIRONMENT SRL** per l'impianto destinato ad attività di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Marzabotto (BO), via dell'Industria n. 15.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società **AT RICAMBI ECOLOGY & ENVIRONMENT SRL** (C.F. e P.IVA 03584671204) per l'impianto destinato ad attività di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Marzabotto (BO), via dell'Industria n. 15, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Comunicazione in materia di rifiuti³** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Marzabotto}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **AT RICAMBI ECOLOGY & ENVIRONMENT SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **AT RICAMBI ECOLOGY & ENVIRONMENT SRL** (C.F. e P.IVA 03584671204) con sede legale in Comune di Marzabotto (BO), via Porrettana Sud n. 73/4, per l'impianto sito in Comune di Marzabotto (BO), via dell'Industria n. 15, ha presentato, nella persona di Prato Diego, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese in data 22/04/2020 (Prot. n. 2020/4142) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice comunicazione in materia di rifiuti.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2020/4175 del 23/04/2020 (pratica SUAP n. Rif. Prot. 2020/4142), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/04/2020 al PG/2020/59569 ed integrata con nota Prot. n. 2020/4200 del 23/04/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/59737, confluite nella **Pratica SINADOC 12685/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2020/5283 del 01/06/2020 ha richiesto integrazioni inerenti, oltre alla matrice rifiuti, le matrici scarichi ed impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con proprie note Prot. n. 2020/5383 del 04/06/2020 e Prot. n. 2020/5573 del 10/06/2020, pervenute rispettivamente agli atti di ARPAE-AACM in data 04/06/2020 al PG/2020/80628, ed in data 10/06/2020 al PG/2020/83152 ha trasmesso le integrazioni presentate dalla società.

Nell'ambito di tali integrazioni si evidenzia, in particolare, per la matrice impatto acustico:

- richiesta dalla ditta con PG/2020/80628 del 04/06/2020 in merito alla possibilità di inserire la documentazione di impatto acustico come prescrizione a cui adempiere successivamente al rilascio dell'AUA.
 - autodichiarazione da parte del legale rappresentante, Signor Tassi Alessandro, di rispetto dei limiti di zonizzazione acustica del Comune di Marzabotto, della quale si prende atto pur non avendone titolo non essendo tecnico competente in acustica.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del parere di conformità urbanistico-edilizia del Comune di Marzabotto che, tra l'altro, nulla di ostativo ha segnalato per la matrice impatto acustico, acquisiti i necessari contributi tecnici di uffici e strutture interne di Arpae, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.2.2.1 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: non dovuti oneri ad Arpae in quanto in quanto non fornito supporto tecnico per la matrice acustica al Comune di Marzabotto.

Bologna, 18/08/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

AT Ricambi SRL Ecology & Environment Srl sede legale in Via Porrettana SUD 73/4, Comune di Marzabotto (BO) per l'impianto di rifiuti non pericolosi sito Via dell'Industria n. 15 in Comune di Marzabotto (BO);

ALLEGATO A

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹ AT Ricambi SRL Ecology & Environment Srl - con sede legale in Via Porrettana SUD 73/4, Comune di Marzabotto (BO), per l'impianto sito in Via dell'Industria n. 15 in Comune di Marzabotto (BO). (C.F. e P.IVA 03584671204).

Operazioni di recupero: R13 - Classe 6

Decisione:

1. Iscrive la società AT Ricambi SRL Ecology & Environment Srl relativo all'impianto di Via dell'Industria n. 15 in Comune di Marzabotto (BO). al numero **n° 59569/2020**² del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

2. Prescrizioni progettuali

Prima dell'avvio dell'attività dovranno essere , isolati i 3 chiusini per la raccolta delle acque di sgrondo presenti sul pavimento del capannone, nel rispetto della prescrizione riportata nel verbale di sopralluogo in atti PG 2020/100312 del 13/07/2020.

3. Condizioni per il rilascio dell'AUA

- Prima del rilascio dell'AUA il SUAP di riferimento dovrà acquisire il titolo di disponibilità d'uso dell'immobile.
- In merito alla vendita di ricambi indicati in planimetria si precisa che questo provvedimento non ricomprende detto titolo pertanto la società dovrà richiedere esplicita richiesta al Comune di Marzabotto.
- Si rimandano al SUAP le eventuali ulteriori verifiche edilizie se ed in quanto previste dai regolamenti comunali.

4. Prescrizioni

Stabilisce che l'attività di gestione dei rifiuti coerentemente alla comunicazione presentata³ ed al D.M. 5/02/1998 e s.m. è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

³ prot Arpae n. 59569/2020 del 23/04/2020 e successive integrazioni

5. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a	Tonn/giorno *
OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	2910	235
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER= 12.01.02 – 12.01.01 -10.02.10 – 16.01.17 -15.01.04 -17.04.05 – 19.01.18 – 19.01.02 – 20.01.40 - 19.12.02 – 10.02.99 - 12.01.99		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER= 11.05.99 - 11.05.01 – 15.01.04 – 20.01.40 – 19.12.03 – 12.01.03 – 12.01.04 – 17.04.01 – 17.04.02 – 17.04.03 – 17.04.04 – 17.04.06 – 17.04.07 – 10.08.99 – 19.10.02 - 12.01.99		
TIPOLOGIA	5.1	16.01.16 - 16.01.17 - 16.01.18 - 16.01.22		
TIPOLOGIA	5.5	16.08.01		
TIPOLOGIA	5.8	17.04.01 – 17.04.11 – 16.01.22 – 16.01.18 - 16.02.16		
TIPOLOGIA	5.16	16.02.16 -16.02.14 – 20.01.36 – 11.01.14 - 11.02.99 11.02.06		

* capacità istantanea di stoccaggio

6. Operazione di recupero R13

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a **2910** tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.5: massimo 10 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1000 tonn/anno

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno

- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

- e) Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.

7. Prescrizioni generali

- a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal

8. Avvertenze:

Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE SAC Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**;

L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁵;

⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

9. Controlli

Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione amministrativa è quella acquisita agli atti n. 59569/2020 del 23/04/2020 e successive modifiche ed integrazioni, PG 2020/80628 del 04/06/2020 e PG 2020/83152 del 10/06/2020.

Descrizione

L'impianto oggetto di autorizzazione è costituito da un capannone di 621 m² con altezza di 6,50 m. Catastralmente è identificato al NCEU al foglio 23 mappale 256 del Comune di Marzabotto. La pavimentazione interna è realizzata in calcestruzzo tipo industriale le caditoie presenti saranno isolate come da prescrizione sopra richiamata, questo intervento, permetterà l'isolamento dell'area interna. All'interno del capannone è presente una zona ufficio, archivi e servizi igienici. Non è prevista né consentita nessuna attività di gestione di rifiuti in area esterna.

Presso il sito sono presenti le seguenti attrezzature; pesa, strumento per controllo radiometrico, cassoni in metallo, ed attrezzi da officina.

Compatibilità urbanistica

Riguardo la compatibilità urbanistica il Comune di Marzabotto in data 27/01/2020 Prot.1021 ha verificato la compatibilità del sito con le norme di pianificazione comunali, provinciali e regionali. *L'area in oggetto è classificata dal RUE del Comune di Marzabotto come APC.c "Ambiti consolidati, specializzati per attività produttive" e che in tale ambito ai sensi dell'art. 4.4.2 del RUE, è ammessa l'uso f4. Impianti per l'ambiente (così come definito dall'allegato Adel RUE).*

Al fine di verificare la compatibilità alle norme di PTCP è stato richiesto con nota PG/2020/84134 del 11/06/2020, parere alla Città metropolitana di Bologna che ha trasmesso parere favorevole condizionato in atti PG/2020/90167 del 23/06/2020 come di seguito riportato:

Rispetto al PTCP, l'area in cui è ubicato il suddetto capannone è interessata dalla tutela dei "terrazzi alluvionali", nei quali ai sensi dell'art. 53, al comma 6, nonché dell'art. 14.4, comma 2, e dell'allegato O alle norme del PTCP non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche

per rifiuti inerti. Tuttavia, in applicazione dei "principi dell'economia circolare" (di cui al comma 2 dell'art. 14 della LR 25/2016), poiché la competenza ambientale sulla tutela richiamata (derivante dal Piano di Tutela delle Acque) è attribuita alla Regione, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali; pertanto si richiamano le condizioni di compatibilità disposte dal PTCP per l'insediamento di nuove attività industriali nei terrazzi alluvionali (art. 5.3 comma 6):

- non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee;*
- sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione;*
- l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale;*
- non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;*

"Conclusioni

Per quanto di competenza di questo Servizio, alla luce di quanto sopra motivato e tenuto conto che il capannone in cui s'intende insediare l'attività è ubicato in un ambito produttivo consolidato, seppure l'insediamento di attività di trattamento rifiuti non sia conforme al PTCP, si ritiene che tale incompatibilità possa essere superata qualora gli enti competenti in materia ambientale ritengano che sia applicabile la deroga prevista dall'art. 14 della LR 25/2016 per gli impianti di recupero rifiuti non pericolosi, ferme restando le condizioni ambientali specificate dall'art. 5.3 del PTCP relativamente agli insediamenti industriali.

Considerato che l'art. 14 comma 2 della L.R. 25/2016 stabilisce che "In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma".

Inoltre le condizioni imposte dall'art. 5.3 comma 6 risultano rispettate in quanto trattasi di attività di stoccaggio con solo rifiuti non pericolosi svolta dentro un capannone pavimentato in cui non è previsto prelievo di acqua sotterranea nè produzione di acque reflue di lavorazione e/o processi produttivi.

Dall'analisi del quadro normativo comunale, provinciale e regionale sopra descritto, l'attività proposta risulta compatibile.

In merito agli aspetti edilizi in SUAP ha trasmesso in data 14/07/2020 PG100817, la nota da parte dello Sportello Unico per l'edilizia allegando la concessione edilizia ed il parere favorevole condizionato del medicina del lavoro del 10/11/1992.

Al fine di verificare quanto previsto dell'art. 216 c. 1 del d.lgs 152/2006, dell'art. 20 comma 3 del d.lgs 49/2014, in quanto è prevista la gestione di RAEE tipologia 5.16 (componenti) e parti di veicoli tipologie 5.1, 5.8 prevista dal comma 5 art 6 del D.lgs 209/2003, dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 secondo l'operazione R13), è stato richiesto al Distretto di Montagna di Arpae in data 11/06/2020 PG/2020/83992 il sopralluogo preventivo.

Il sopralluogo svolto in data 02/07/2020 ha prescritto⁶ l'isolamento di alcuni chiusini posti all'interno del locale detta prescrizione è stata ricompresa nel presente atto.

Riguardo le verifiche antimafia ARPAE ha richiesto⁷ in data 15/05/2020 il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 15/06/2020. Pertanto si propone di concludere il procedimento con l'emissione dell'atto autorizzativo⁸ ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.

Pratica Sinadoc 12685/2020

Documento redatto in data 18/08/2020

⁶ In atti PG/2020/100312 del 13/07/2020

⁷ Numero Protocollo PR_BOUTG_Ingresso_0063813_20200515

⁸ AUA

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AT RICAMBI ECOLOGY & ENVIRONMENT SRL
Comune di Marzabotto (BO), via dell'Industria n. 15
attività recupero rifiuti non pericolosi

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- vista l'assenza di attività all'interno dei locali e la scarsa attendibilità di una valutazione di impatto acustico eseguita durante l'emergenza sanitaria, si tiene conto di quanto richiesto dalla ditta con PG/2020/80628 del 04/06/2020 in merito alla possibilità di inserire come prescrizione a cui adempiere successivamente al rilascio dell'AUA.
- Visto che è stata presentata in data 09/06/2020 dal sig. Tassi Alessandro, in qualità di Legale Rappresentante della società AT RICAMBI ECOLOGY & ENVIRONMENT SRL, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata "rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente", pur non avendo il titolo di tecnico competente in acustica;
- Considerato che il Comune di Marzabotto, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico, entro 180 giorni dal rilascio dell'AUA, producendo, anche in forma semplificata, documentazione o dichiarazione prodotta da Tecnico competente in acustica.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale o in caso di variazione della situazione vigente.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione pervenuta agli atti di Arpae al PG/2020/80628 del 04/06/2020 ed al PG/2020/83152 del 10/06/2020.

Pratica Sinadoc 12685/2020

Documento redatto in data 18/08/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.